



Gaynet – Italia Gay Network
Via della Salute, 8/2/A - 40132 Bologna
C.F. 91164590373



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DEL GIORNO 1 AGOSTO 2022

Il giorno 1 agosto 2022 alle ore 18:00, presso sede telematica generata su Google Meet dall'account gayneformazione@gmail.com, meet.google.com/qay-dqrm-cet si è riunita in seconda convocazione, andata deserta la prima delle ore 09:00, l'assemblea straordinaria dei soci e delle socie di Gaynet (ITALIA GAY NETWORK) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Approvazione delle modifiche statutarie richieste dall'Ufficio del terzo settore della Regione Emilia Romagna.

Sono presenti i soci e le socie:

Enrico Gori, Alessandro Paesano, Marco Volante, Valerio Mezzolani, Daniele Sorrentino, Jean Pierre Moreno, Barbara De Luca, Rosario Coco, Aldo Dadone, Marco Tonti, Titty Gaudio, Franco Grillini, Eugenia Nicolosi, Roberto Dartenuc e Andrea Maccarrone.

Rosario Coco constata e fa constatare che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello statuto e si propone come presidente dell'Assemblea, mentre il socio Alessandro Paesano si candida come segretario. Entrambe la candidature sono approvate all'unanimità.

Il Presidente Rosario Coco illustra le richieste di modifica ricevute dall'ufficio terzo settore della regione Emilia Romagna in data 4 luglio (allegato A) e le relative proposte di modifica, atte a recepire le richieste ricevute, contenute nella versione dello statuto allegato al presente verbale (all'allegato B).

L'assemblea, dopo attenta discussione, accetta tutte le modifiche proposte e propone due integrazioni:

- prevedere una seconda convocazione nelle assemblee straordinarie per le modifiche statutarie con quorum al 40%;
- prevedere che, in caso di mancanza di non eletti/e, eventuali nuovi componenti della Segreteria siano individuati/e dall'Assemblea alla prima riunione utile.



Gaynet – Italia Gay Network
Via della Salute, 8/2/A - 40132 Bologna
C.F. 91164590373

Anche le due integrazioni sono votate all'unanimità e vengono integrate negli articoli 11 e 14 dello Statuto.

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 21.00.



Il Presidente dell'Assemblea (Rosario Coco)

Il Segretario dell'Assemblea (Alessandro Paesano)



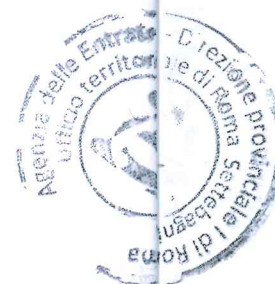
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA Ufficio Fiscale di Roma S. G. C. C. C.	
N.	4846
Sebb.	3
Data	12 SET. 2022
REGISTRATO CON EURO	
ESENTE	
IL DIRIGENTE	



DIREZIONE GENERALE
CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
SETTORE POLITICHE SOCIALI, DI INCLUSIONE E
PARI OPPORTUNITÀ.

UFFICIO REGIONALE DEL **R**EGISTRO **U**NICO **N**AZIONALE DEL **T**ERZO **S**ETTORE

LA DIRIGENTE
AREA INFANZIA E ADOLESCENZA. PARI OPPORTUNITÀ. TERZO SETTORE
MONICA RACITI



TIPO	ANNO	NUMERO
REG.		/ 2022 /
DEL		/ / 2022

Alla cortese attenzione di
 PRESIDENTE ASSOCIAZIONE
**“ITALIA GAY NETWORK
 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
 SOCIALE”**
 SIG. ROSARIO COCO

VIA DELLA SALUTE, 8/2A
40132 BOLOGNA (BO)
gaynet@pec.it

Oggetto: PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE DI CUI AL D.LGS. 117/2017 E SS. MM. – SEZIONE B) ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE - DELL'ASSOCIAZIONE "ITALIA GAY NETWORK ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE". RICHIESTA DI INTEGRAZIONI EX ART. 9 CO. 3 DEL D.M. 106/2020.

Dall'esame della Vostra richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – Sez. B), Id. pratica n. 540499, assunta agli atti con prot. n. 0565083 del 17/06/2022, ai fini dell'accertamento sul possesso da parte della Vostra Associazione dei requisiti per tale iscrizione, si comunica quanto segue.

DATI OBBLIGATORI

Ai sensi dell'art. 8 co. 6 del D.M. 106/2020, dalla domanda di iscrizione devono risultare inderogabilmente una serie di dati e informazioni di cui alle lettere elencate nel citato articolo. La domanda da Voi presentata

Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna

Tel. 051.527.7485

segrspa@regione.emilia-romagna.it
segrspa@postacert.regione.emilia-romagna.it

risulta non corretta in merito a talune informazioni nonché incompleta, poiché non sono stati forniti, oppure sono stati indicati solo in parte, i seguenti dati di cui si chiede la relativa integrazione:

Membri del Consiglio Direttivo: nella domanda di iscrizione avete inserito i dati del solo Presidente dell'Associazione. È **necessario indicare il numero e fornire i dati di tutti i componenti dell'organo direttivo**, indicando per ognuno nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, data di nomina, carica ricoperta.

Numero forza lavoro / volontari: Sulla base di quanto da Voi dichiarato, l'Associazione non presenta volontari attivi. In relazione a tale circostanza, si fa presente che le associazioni di promozione sociale, ex art. 35 comma I D. Lgs. 117/2017, svolgono le attività istituzionali avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; inoltre, si fa presente che pur essendo ammesso il ricorso a personale retribuito, l'art. 36 I comma fissa precisi parametri di riferimento per accertare la prevalenza dell'apporto volontario alle attività dell'associazione, prevedendo che il personale retribuito non possa essere superiore al 50% dei volontari o al 5% del numero degli associati. Pertanto, per accertare se la forma giuridica effettiva è compatibile con la normativa di riferimento e per verificare che non si configuri nei fatti la natura di impresa, è necessario fornire chiarimenti in merito, **indicando il numero e i nominativi dei lavoratori dipendenti e/o parasubordinati e il numero e i nominativi dei volontari** iscritti nel registro dei volontari dell'ente.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA OBBLIGATORIA

Dalla domanda di iscrizione non risultano allegati i seguenti documenti obbligatori ai sensi dell'art. 8 del D.M. 106/2020 e dei quali si chiede la relativa **integrazione**:

- **ultimi due bilanci consuntivi** (relativi agli anni 2020 e 2021) unitamente alla copia dei **verbali assembleari di approvazione**. Avete fornito solo copia del bilancio 2021 senza verbale di approvazione.

STATUTO

Di seguito si indicano i punti dello Statuto non coerenti con quanto previsto dalla normativa vigente:

Art. 3: prevede che l'Associazione svolga diverse attività di interesse generale, tra cui anche l'attività di cui alla **lettera m)** dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017, ovvero "*servizi strumentali ad enti del Terzo settore*", tuttavia come previsto dalla stessa norma tali servizi devono essere "*resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore*", quindi trattasi di attività che può essere svolta solo da enti di secondo livello che associano altri ETS. Nel caso di specie avete indicato la presenza di soli soci persone fisiche, pertanto tale attività **deve essere eliminata**.

Art. 6: Prevede che sulle domande di ammissione si pronunci il Comitato direttivo e che in caso di mancata ammissione la quota versata dall'aspirante socio sia restituita. È necessario integrare la clausola statutaria prevedendo che l'eventuale rigetto della domanda sia **motivato** e la possibilità per il socio non ammesso di chiedere il **riesame della domanda**, indicando l'organo sociale preposto per il riesame (che non potrà essere il medesimo che ha disposto la non ammissione) ed i termini entro i quali è possibile presentare il ricorso (art. 23 D. Lgs. N. 117/2017).

Art. 7: Prevede il **diritto in capo ai soci di esaminare i libri sociali** previa richiesta scritta da presentare al Presidente, tuttavia, manca l'indicazione delle **tempistiche** entro le quali il Consiglio deve evadere la richiesta e con quali **modalità** (art. 15, III comma, D.Lgs. n. 117/2017 e Circolare Ministero del Lavoro n. 20/2018).

Art. 7: prevede che le quote e la qualifica di socio siano intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. Tale previsione non è conforme alla normativa, infatti **nelle APS è escluso il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa** (art. 35, II comma, D. Lgs. 117/2017). È necessario modificare la clausola statutaria.

Art. 11: prevede le competenze dell'Assemblea **senza distinzione tra convocazione in seduta ordinaria e straordinaria** e senza indicazione dei quorum costitutivi e deliberativi previsti per l'Assemblea che delibera modifiche statutarie.

È necessario integrare la clausola statutaria, e sul punto si richiama la Circolare n. 20/2018 del Ministero del Lavoro, dove si sottolinea che, in virtù del principio democratico, l'approvazione delle modifiche dello statuto deve essere raggiunta con una procedura rafforzata tale da assicurare un livello di rappresentatività dell'organo assembleare più elevato di quello ordinario.

Art. 14: Prevede che, nel caso in cui uno o piu' Consiglieri cessino dall'incarico, questi possano essere sostituiti dal Consiglio Direttivo con ratifica da parte della prima assemblea ordinaria utile.

E' necessario **eliminare la previsione del meccanismo della cooptazione** in quanto la sostituzione spetta al soggetto titolare del potere di nomina (cfr. Nota Direttoriale Ministero del Lavoro n. 18244 del 30/11/2021).

Art. 23: La clausola statutaria in materia di **scioglimento dell'Associazione** non è conforme al dettato normativo. Infatti, lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto (cfr. art. 21, III comma, c.c. e sent. Cass. Civ. n. 1408/1993).

Pertanto, ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – Sez. B), è necessario:

- **inviare le integrazioni richieste;**
- **provvedere alle modifiche statutarie sopraindicate, approvate dall'Assemblea**, inviando poi a questo Ufficio copia del Verbale di Assemblea sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nonché copia dello Statuto aggiornato, debitamente firmato nella sua stesura completa e comprensivo degli estremi di registrazione all'Agenzia delle Entrate;
- **il tutto entro 30 giorni** dal ricevimento della presente comunicazione.

Le integrazioni richieste dovranno essere sottoscritte dal Legale rappresentante dell'Associazione, sotto la propria personale responsabilità. Tale documentazione costituisce dichiarazione resa ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 con consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'Art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Le integrazioni dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite l'apposita casella di messaggistica rinvenibile all'interno dell'applicativo RUNTS.

Si precisa che, se l'Associazione in indirizzo non provvederà ad integrare la documentazione **richiesta entro 30 giorni** dal ricevimento della presente, questo Servizio concluderà il procedimento con un **preavviso di rigetto dell'istanza**.

Si informa, infine, che il termine per la conclusione del procedimento (pari a giorni 60) ricomincerà a decorrere a far data dal ricevimento della documentazione integrativa o, in assenza, dalla scadenza del termine assegnato, ai sensi dell'art. 9 co. 3 del D.M. 106/2020.

Il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Cinzia Ioppi.



Per ogni informazione utile al procedimento si prega di contattare la Dott.ssa Francesca Maria Mazzanti (cell. 333/3258279) o inviare un messaggio nell'apposita casella di messaggistica rinvenibile all'interno dell'applicativo RUNTS.

Distinti saluti

Monica Raciti

FM/fm

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).



Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna

Tel. 051.527.7485

segrspa@regione.emilia-romagna.it
segrspa@postacert.regione.emilia-romagna.it

a uso interno: DP/			INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	Fasc.	ANNO	NUM	SUB.
--------------------	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	------	-----	------

ALLEGATO B

STATUTO dell'Associazione Nazionale "ITALIA GAY NETWORK Associazione di Promozione Sociale" - GAYNET APS.

TITOLO I

Denominazione, Sede e finalità sociali

Art. 1) Denominazione e sede.

E' costituita come associazione nazionale di promozione sociale l'associazione «ITALIA GAY NETWORK», in sigla "GAYNET", che assume, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 117/2017 la qualifica di ente del terzo settore (ETS) in qualità di associazione di promozione sociale e la denominazione di «ITALIA GAY NETWORK Associazione di Promozione Sociale», in sigla "GAYNET APS".

L'Associazione è disciplinata dal Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché dal presente Statuto.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro unico del Terzo Settore, l'Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Con deliberazione della Segreteria nazionale la sede dell'Associazione potrà essere modificata nell'ambito dello stesso Comune di Bologna, senza che ciò comporti modifica statutaria.

L'Associazione potrà istituire, sopprimere o trasferire sedi secondarie della stessa.

Art. 2) Natura e ordinamento democratico dell'Associazione.

GAYNET è un'organizzazione democratica tanto per ciò che attiene all'organizzazione della vita interna, tanto per il funzionamento degli organi dirigenti e la loro elezione.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati e di tutte le associate e ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazione di qualsiasi natura.

L'Associazione ha una durata illimitata.

Art. 3) Attività di interesse generale perseguite

Ai sensi e nel rispetto Decreto Legislativo 117/2017, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale indicate nell'articolo 5 del predetto Decreto e che sono specificate nell'articolo 4) del presente Statuto:

1) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);

2) formazione universitaria e post-universitaria (lettera g);



- 3) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h);
- 4) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);
- 5) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l);
- 6) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u);
- 7) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v);
- 8) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w).

Art. 4) Finalità e modalità di svolgimento delle attività di interesse generale perseguite dall'Associazione e ulteriori attività associative.

GAYNET si propone di svolgere le attività di interesse generale indicate nell'articolo 3) nei limiti degli articoli 5 e 6 del Decreto Legislativo 117/2017 per perseguire le seguenti finalità:

- Lavorare nell'ambito dell'informazione, dei media e della cultura della comunicazione per l'affermazione di una positiva immagine dell'omosessualità e delle persone omosessuali nella società, nonché contribuire all'affermazione e allo sviluppo dei diritti civili e delle libertà delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender ed intersessuali (in sigla LGBTQ+);
- Realizzare una carta di intenti sul rapporto tra informazione e questioni LGBTQ+ in collaborazione con gli organismi di settore;
- Contribuire a costruire servizi socio-assistenziali per la comunità LGBTQ+, in particolar modo per quanto riguarda la salute psicofisica, la lotta alle infezioni a trasmissione sessuale e diffondere l'informazione e la conoscenza su di esse;
- Produrre materiale editoriale sotto forma di libri, riviste, manifesti, dépliant informativi, gadget, film, siti internet, creazione e/o gestione di canali tv e radio, programmi trasmessi con qualsiasi modalità tecnica e quant'altro venga ritenuto opportuno a perseguire gli scopi dell'Associazione stessa;
- Affermare il diritto alla libertà ed autonomia sessuale, affettiva e relazionale degli individui, al rispetto della identità di ciascuno e ciascuna e della possibilità di intraprendere un percorso esistenziale e di vita autodeterminato e per quanto possibile soddisfacente e felice;
- Lottare contro ogni forma di discriminazione e di repressione favorendo il libero sviluppo della identità umana, senza distinzioni di sesso e orientamento sessuale, genere e identità di genere, etnia o provenienza geografica, religione, lingua e stato sociale, in ogni sede sociale, politica e giudiziaria;
- Lottare, anche ai sensi degli Artt. 2 e 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, per la tutela dei diritti inviolabili dell'individuo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, intendendo per diritto inviolabile anche la libera manifestazione del proprio

mondo affettivo, e per formazione sociale anche l'assetto che due o più persone scelgono liberamente di dare, anche sul piano giuridico, alla propria vita di relazione;

- Favorire momenti di incontro e socializzazione per le persone gay e lesbiche, bisessuali, transgender ed intersessuali attraverso l'organizzazione, la gestione o la partecipazione ad attività culturali o ricreative o ludiche.
- Organizzare o partecipare a manifestazioni pubbliche;
- Organizzare conferenze e momenti di studio ed approfondimento sulle tematiche relative alle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender ed intersessuali e ai loro diritti, in particolar modo nel campo della comunicazione e delle relazioni pubbliche;
- Raccogliere, conservare, organizzare, digitalizzare e rendere fruibili, anche mediante la pubblicazione on-line, gli archivi, i documenti e più in generale gli elementi della memoria storica della collettività LGBTIQ+;
- lavorare in sinergia con altre Associazioni, Enti, Organizzazioni che condividono o perseguono le finalità di cui al presente articolo, anche costituendo o entrando a far parte di strutture federative o associazioni di secondo livello.
- Svolgere attività educative, di istruzione e di formazione, a favore della collettività e in particolare di studenti delle scuole di ogni ordine e grado, delle università o in formazione post-universitaria, su tutti i temi oggetto delle finalità associative e in particolare sulla prevenzione e il contrasto alle discriminazioni, al bullismo omo-bi-transfobico e sui diritti e il benessere delle persone LGBTIQ+;

Art. 5) Assenza di finalità di lucro e divieto di distribuzione di proventi.

GAYNET non persegue finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Gli eventuali proventi delle sue attività non possono, in nessun caso, essere distribuiti tra gli associati, anche indirettamente.

In particolare, ai sensi dell'articolo 8), comma 2, del Decreto Legislativo 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori\fondatrici, associati\associate, lavoratori\lavoratrici e collaboratori\collaboratrici, amministratori/amministratrici e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si considerano distribuzione indiretta di utili i casi indicati dall'articolo 8, comma 3, del Decreto Legislativo n. 117 del 2017.

Art. 6) Associati e associate e norme di adesione.

L'associazione dovrà essere sempre costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche per lo svolgimento in favore dei propri associati e delle proprie associate, dei loro familiari o terzi, di una o più attività di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci e delle proprie socie o delle persone aderenti agli enti associati.



L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna le associate e gli associati al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

L'ammissione delle persone fisiche è deliberata, entro 30 giorni, dalla Segreteria Nazionale, a seguito di richiesta scritta della persona interessata, accompagnata dal versamento della quota di iscrizione annuale all'atto di presentazione della domanda e secondo i criteri fissati nell'eventuale regolamento interno dell'Associazione.

La richiesta scritta dovrà includere l'accettazione dello Statuto dell'Associazione.

All'atto dell'accettazione della domanda di adesione viene immediatamente rilasciata la tessera sociale. In caso di mancata accettazione della domanda, da parte della Segreteria Nazionale, viene comunicata all'interessato la motivazione della mancata ammissione e gli è restituita la quota versata. Entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto motivato, l'interessato può chiedere per iscritto che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della prima convocazione successiva.

L'associazione ha la facoltà di assumere lavoratori e lavoratrici dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati e dalle proprie associate, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del Decreto Legislativo 117/2017 solo quando ciò sarà necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità indicate nel presente Statuto; in ogni caso, il numero dei lavoratori e delle lavoratrici impiegate nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari e volontarie o al cinque per cento del numero degli associati e delle associate.

Art. 7) Diritti e doveri dei soci e delle socie.

Tutti i soci e tutte le socie hanno eguali diritti e non sono ammesse iscrizioni a termine.

Gli associati e le associate hanno diritto a:

- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- contribuire all'elaborazione e al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- eleggere ed essere eletti o elette negli organismi di direzione, di garanzia e di controllo;
- ad esaminare copia dei registri sociali obbligatori dell'Associazione ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 117/2017, facendone richiesta scritta al Presidente, che provvede entro 30 giorni indicando il luogo e i giorni in cui i registri potranno essere visionati".

Gli associati e le associate sono tenuti e tenute a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti e le delibere degli organismi dirigenti;
- versare alle scadenze stabilite la quota associativa;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne agli organismi Statutari dell'associazione.

Le quote associative o contributi, nonché la qualifica di socio e socia, sono intransmissibili, non sono rivalutabili e non sono rimborsabili in nessun caso tranne il caso di mancata accettazione della domanda di adesione, previsto al precedente art. 6".

Art. 8) Perdita della qualità di socio o socia.

Il rapporto di associazione cessa:

1) per recesso.
2) per delibera insindacabile e inappellabile dell'Assemblea Nazionale, su proposta del/della Presidente, che viene presa a maggioranza semplice. L'esclusione è prevista nei confronti del socio o della socia che:

a) non rispetti lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale e/o della Segreteria o svolga, o tenti di svolgere, attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

b) arrechi in qualunque modo danni, anche morali, all'Associazione e/o ai suoi e alle sue aderenti.

L'esclusione diviene efficace dalla data della Delibera dell'Assemblea Nazionale e verrà comunicata al Socio e alla Socia tramite posta elettronica o al domicilio che questi o questa ha dichiarato nella domanda di ammissione o nelle successive modifiche;

3) per morosità nel pagamento dei contributi associativi;

4) per causa di morte.

TITOLO III

Organizzazione e Funzionamento.

Art. 9) Struttura organizzativa.

GAYNET è un'Associazione nazionale rappresentata a livello territoriale da singoli\singole o gruppi di associati e associate designati o designate come referenti dal/dalla Presidente Nazionale, sentita la Segreteria Nazionale.



Titolo IV - Organismi nazionali

Art. 10) Organismi di direzione nazionale.

Sono organismi di direzione nazionale:

- l'Assemblea Nazionale;
- il/la Presidente Nazionale;
- il Segretario/la Segretaria Nazionale;
- uno o più Vice-presidenti Nazionali;
- la Segreteria Nazionale;

Art. 11) Assemblea Nazionale.

L'Assemblea Nazionale, convocata dal/dalla Presidente Nazionale, si svolge, almeno una volta all'anno, nelle forme stabilite dalla Segreteria Nazionale.

All'Assemblea spettano le competenze inderogabili contenute nell'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 117/2017 che vengono qui riportate:

- a) elegge e revoca i e le componenti degli organi sociali e in particolare il/la Presidente Nazionale, il/la Segretario/a Nazionale, il/i e la/le Vice-presidente/i Nazionale/i e la Segreteria Nazionale;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva i bilanci;
- d) approva il programma annuale di attività;
- e) approva il piano di tesseramento sociale annuale;
- f) delibera sulle istanze di revisione del mancato accoglimento di domande di iscrizione;
- g) decide la partecipazione a imprese o l'adesione a organizzazioni o patti sindacali;
- h) delibera sulla responsabilità dei o delle componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) delibera sull'esclusione degli associati e delle associate;
- l) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- m) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- n) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- o) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza e in particolare:
 - discute ed approva il programma generale dell'Associazione;

- ratifica l'elezione di eventuali presidenti onorari/ie;
- delibera sulla costituzione o la partecipazione a strutture federative o ad associazioni di secondo livello.

L'Assemblea Nazionale ordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea Nazionale ordinaria delibera a maggioranza dei voti.

L'Assemblea Nazionale è convocata in forma straordinaria quando sono poste all'ordine del giorno modifiche all'atto costitutivo e allo statuto. In tal caso per la validità dell'Assemblea è richiesta in prima convocazione la presenza di almeno il 60% degli associati e in seconda convocazione il 40%. L'Assemblea Nazionale straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei/delle presenti.

L'Assemblea Nazionale è convocata in forma straordinaria anche per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio. In questo caso l'Assemblea delibera con il voto favorevole del 75% degli associati.

L'Assemblea Nazionale straordinaria delibera esclusivamente sui punti all'ordine del giorno per cui è convocata.

Gli associati e le associate possono intervenire all'Assemblea nazionale mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimendo il voto in via elettronica.

Non sono previste deleghe per l'Assemblea nazionale.

Art. 12) Il/La Presidente Nazionale.

Il/La Presidente Nazionale è eletto/a dall'Assemblea Nazionale secondo criteri stabiliti dall'Assemblea stessa.

Il/La Presidente Nazionale rappresenta ed esprime l'unità dell'Associazione e ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo. Egli/Ella:

- convoca e presiede l'Assemblea Nazionale;
- convoca e presiede la Segreteria Nazionale;

Al/alla Presidente spetta la firma sociale; detiene i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, detiene la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta anche in giudizio e verso i terzi.

Il/La Presidente nomina il/la Tesoriere/a nazionale.

In caso di prolungata assenza o di accertato impedimento di qualsiasi natura del/della Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono esercitati dal/dalla Vice-Presidente Nazionale anagraficamente più anziano/a.

In caso di definitiva cessazione del Presidente dalla carica, per qualunque ragione, il Segretario/La Segretaria Nazionale ha il potere di convocare l'Assemblea Nazionale al fine di eleggere un/una nuovo/a Presidente.

Art. 13) Il/La Segretario/a Nazionale

Il/La Segretario Nazionale coordina i lavori della Segreteria Nazionale e, in accordo con il/la Presidente, rappresenta l'associazione in consessi politici e istituzionali. In caso di definitiva

cessazione del Presidente dalla carica, per qualunque ragione, il/la Segretario/a Nazionale ha il potere di convocare l'Assemblea Nazionale al fine di eleggere un/una nuovo/a Presidente.

Art 14) La Segreteria Nazionale.

La Segreteria Nazionale rappresenta il governo dell'Associazione, coadiuvando il/la Presidente nella gestione politica e organizzativa. È composta da un minimo di 5 persone a un massimo di 9, sempre in numero di dispari, eletti/e dall'Assemblea Nazionale, che includono il/la Presidente e il/la Segretario/a Nazionale.

Presenta all'Assemblea Nazionale la proposta di rendiconto preventivo e consuntivo, accompagnata da una relazione illustrativa.

La Segreteria Nazionale è convocata dal/dalla Presidente secondo un calendario definito al suo interno.

Ai o alle componenti della Segreteria Nazionale che si dimettano o decadano subentrano i primi o le prime dei non eletti/e in ordine di preferenze ricevute in occasione dell'elezione dell'organo. In mancanza di non eletti, l'Assemblea Nazionale integra i componenti della Segreteria Nazionale nella prima riunione utile.

In caso di impedimento del/della Segretario/a Nazionale, la Segreteria Nazionale ha il potere di convocare l'Assemblea Nazionale.

Art 15) I/Le Vice-Presidenti Nazionali

I/Le Vice-Presidenti Nazionali hanno il compito di sostituire il/la presidente in caso di sua assenza prolungata o di accertato impedimento. Nell'evenienza di cui al periodo precedente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono trasferiti al/alla Vice-presidente più anziano/a, nel caso i/le vice-presidenti fossero più d'uno/a.

Art. 16) Il/La Tesoriere/a.

Il/La Tesoriere/a cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede a effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro lo Statuto gli assegni o la Segreteria nazionale ritenga di delegargli o delegarle.

TITOLO V

Patrimonio, Risorse e amministrazione

Art. 17) Patrimonio.



Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esso è costituito, a titolo esemplificativo, da:

- erogazioni liberali, donazioni, lasciti;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- beni mobili e immobili di proprietà della stessa.

Art. 18) Entrate.

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci, delle socie e delle associazioni aderenti;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i proventi di raccolta fondi realizzate in modo conforme a quanto stabilito dall'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017;
- i contributi pubblici e privati;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Art. 19) Bilanci e rendiconti.

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il/La tesoriere/a nazionale predispone ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 117/2017 il bilancio d'esercizio ed il conto delle perdite e profitti, con una relazione illustrativa che viene presentata dal/dalla Presidente all'Assemblea Nazionale per l'approvazione entro quattro mesi dall'inizio dell'anno sociale successivo.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Essi devono essere redatti con le forme, i contenuti e le modalità indicati nell'articolo 13 d. lgs. n. 117/2017 e devono essere accompagnati dal bilancio sociale quando ricorrono gli estremi previsti dall'art. 14 d. lgs. n. 117/2017, dando atto anche del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo ai sensi dell'art. 31 d. lgs. n. 117/2017 se previsto dalla legge.

Nelle votazioni di approvazione del bilancio di esercizio, i membri della Segreteria Nazionale non votano ai sensi dell'art. 2373 c.c. come richiamato dall'art.24 d. lgs 117/2017.

Art. 20) Regolamenti organizzativi.

L'Assemblea Nazionale può approvare uno o più Regolamenti organizzativi, su proposta del/della Presidente Nazionale.

Art. 21) Obbligazioni.

L'Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da essa direttamente contratte per mezzo dei suoi organi statutariamente previsti.

Art. 22) Libri sociali obbligatori.

Ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 117 del 2017, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati e delle associate;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee nazionali, tenuto a cura della Segreteria Nazionale, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Segreteria Nazionale, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali, tenuti ciascuno a cura dell'organo cui si riferiscono.



TITOLO VI

Norme transitorie e finali

Art. 23) Scioglimento.

Lo scioglimento di GAYNET può essere deliberato ai sensi dell'articolo 11 del presente Statuto. In caso di scioglimento, l'Assemblea Nazionale può nominare uno/a o più liquidatori e liquidatrici e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'articolo 9) del Decreto Legislativo n. 117 del 2017.

In caso di scioglimento, ovvero estinzione dell'APS, il patrimonio residuo dell'Associazione nazionale, dedotte le passività, è devoluto, previa parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo n. 117 del 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere di cui al comma precedente è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è obbligata a inoltrare al predetto ufficio con raccomandata con avviso di ricevimento o secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.

82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui ai commi precedenti ha efficacia dal momento in cui sarà operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 24) Logo e Denominazione.

Il marchio di GAYNET (riportato in calce al presente Statuto), La denominazione GAYNET e ITALIA GAY NETWORK sono patrimonio dell'Associazione nazionale e dei soggetti aderenti a GAYNET dietro concessione e comunque sempre sotto il diretto controllo della Segreteria Nazionale. La cessazione del rapporto associativo di un soggetto aderente determina l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.

Art. 25) Presidenti onorari/ie.

Gli/Le ex Presidenti Nazionali dell'Associazione o personalità del mondo sociale, culturale o scientifico che si siano distinte nella loro vita o carriera professionale a favore dei diritti delle persone-LGBTIQ+ possono essere nominate Presidenti onorari.

La nomina di un Presidente onorario è deliberata dalla Segreteria Nazionale su proposta del/della Presidente Nazionale o di un membro della segreteria e successivamente ratificata dall'Assemblea Nazionale.

La carica è a tempo indeterminato salvo recesso o successiva revoca.

La carica, essendo onorifica, non attribuisce alcun potere o funzione, in particolare in riferimento alla funzione di Presidente Nazionale o di altri organi dell'Associazione.

I/le Presidenti onorari/ie possono essere invitati a partecipare alle riunioni della Segreteria Nazionale senza diritto di voto.

Art. 26) Norma di chiusura.

Ai fini dell'iscrizione al Registro unico del Terzo Settore, il/la Presidente è autorizzato/a ad apportare al presente Statuto le modifiche che si rendessero necessarie per obbligo di legge. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le leggi vigenti in materia.

